

## **TI\_GERICHTE 14.2014.32 vom 3. Dezember 2014**

TI Tribunale d'appello, 2014-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2014.32](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2014.32)

FR: TI\_GERICHTE 14.2014.32 du 3 décembre 2014

IT: TI\_GERICHTE 14.2014.32 del 3 dicembre 2014

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza penale italiana che condanna l'imputato al pagamento di una "provvisionale" a favore della parte civile lesa

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nel reclamo RE 1 sostiene che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e quindi da annullare, nella misura in cui il Pretore non ha verificato l'identità tra creditore e procedente, debitore ed escusso né tra il credito menzionato sul titolo e il credito indicato nel precetto esecutivo. Il reclamante rileva al riguardo l'assenza di corrispondenza tra il creditore menzionato nella sentenza italiana – la CO 1 in amministrazione straordinaria – e l'escutente, la CO 1, e pretende che tra le due società non sia intervenuta alcuna successione né alcuna cessione della pretesa dedotta in esecuzione. RE 1 fa inoltre valere l'inesecutività della decisione italiana, che a parer suo ha sancito unicamente il principio dell'obbligo di risarcimento dei danni, ma ha rinviato le parti al foro civile per la quantificazione degli stessi. Oltretutto, egli continua, la provvisionale di 2 miliardi di euro decretata senza preventivo accertamento del danno è un esempio evidente di condanna a "punitive damages", peraltro esorbitante, che viola grossolanamente l'ordinamento giuridico svizzero e che per il suo carattere penale esula dal campo d'applicazione della LEF. E il mancato appuramento dell'entità del danno, sempre secondo lui, disattende anche i requisiti di un equo processo giusta gli art. 6 CEDU e 29 Cost.

#### **E. 4**

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore

menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d'ufficio se l'esecuzione è manifestamente perentoria o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l'interessato deve prevalersi tramite ricorso all'autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

### **E. 5.1**

Nella fattispecie la sentenza n. \_\_\_\_\_ emanata il 9 dicembre 2010 dal Tribunale di \_\_\_\_\_, nella sua parte riconosciuta a favore della nuova CO 1 e dichiarata esecutiva in Svizzera dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello con decisione 31 luglio 2012, ovvero laddove condanna RE 1 al pagamento di una provvisoria di due miliardi di euro, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, non essendo contestato – né contestabile – che la decisione ticinese è esecutiva e addirittura definitiva dopo l'emanazione della sentenza 4 marzo 2013 del Tribunale federale (sopra ad E). L'opposizione non può, tuttavia, essere rigettata in via definitiva per la somma di fr. 2'472'340'000.– posta in esecuzione, calcolata alla data del 7 dicembre 2011 da quanto si evince dalla causale menzionata sul precetto esecutivo (doc. C), ma unicamente per fr. 2'431'000'000.–. Il tasso di conversione determinante è infatti quello effettivo alla data della presentazione della domanda di esecuzione (nel caso di specie il 2 gennaio 2012, cfr. doc. C), ovvero €/CHF 1.2155 secondo il sito [www.fxtop.com](http://www.fxtop.com) che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea, da ritenersi notori in virtù della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 III 625 consid. 3). Il reclamo va dunque accolto in questa limitata misura.

### **E. 5.2**

Quanto alla questione dell'identità tra creditore ed escutente, il reclamante misconosce che la decisione della seconda Camera civile del Tribunale d'appello è stata pronunciata a favore della (nuova) CO 1, la quale è anche la parte escutente indicata sul precetto esecutivo. Infatti, la seconda Camera civile ha accertato che in seguito alla decisione 1° ottobre 2005 del Tribunale di \_\_\_\_\_ (riconosciuta in Svizzera da questa Camera il 24 aprile 2007), con cui ha omologato il concordato relativo a sedici società del gruppo \_\_\_\_\_, la neo costituita CO 1 ha assunto la maggior parte degli attivi spettanti a queste società, compresa la nota "provvisoria" (sentenza del 31 luglio 2012, consid. 5.1/b). Ora, la decisione della seconda Camera civile vincola questa Camera (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF). La (reiterata) censura non merita così ulteriori approfondimenti.

### **E. 6**

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 5 ad art. 81). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci ("mit völlig eindeutigen Urkunden", cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non

spetta al giudice del rigetto, d'altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

### **E. 6.1**

Nel caso specifico, RE 1 non invoca alcuno dei motivi di opposizione previsti dall'art. 81 LEF bensì, tranne una, soltanto censure dirette contro la sentenza italiana o contro quella svizzera di exequatur. Di conseguenza, in quanto potevano essere fatte valere già nelle procedure che hanno portato alle sentenze invocate quale titolo di rigetto (e lo sono anche state, ancorché senza successo), le doglianze riferite all'asserita mancata quantificazione del danno e alla violazione dell'ordinamento giuridico svizzero o del diritto ad un equo processo sono irricevibili in questa sede. Del resto, le risposte già fornite dalla seconda Camera civile (v. sentenza del 31 luglio 2012, consid. 5.4/c-d) vincolano la scrivente Camera (art. 81 cpv. 3 LEF).

### **E. 6.2**

A mente del ricorrente, per il suo carattere penale la "provvisoria" di 2 miliardi di euro esulerebbe dal campo d'applicazione della LEF. Fosse vero, egli avrebbe però già dovuto eccepirlo con un ricorso all'autorità di vigilanza contro l'emissione del precetto esecutivo (art. 17 LEF). Ad ogni modo, non occorre dimenticare che la LEF si applica all'esecuzione di tutti i crediti pecuniari e in prestazione di garanzia, indipendentemente dal loro carattere privato o pubblico (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 18 ad art. 1-30, e 3 ad art. 38-45 LEF). Non si disconosce, invero, che è vietata l'esecuzione di crediti fondati sul diritto pubblico estero, come ad esempio le multe (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 30 a). Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, tuttavia, la "provvisoria" non è una multa, bensì un risarcimento anticipato, dovuto non allo Stato estero (in concreto l'Italia) ma alla parte civile danneggiata (cfr. sentenza del 31 luglio 2012, consid. 4.3 e 4.4). Anche su questo punto il reclamo si rivela dunque infondato e va respinto. La domanda di rinvio dell'esecuzione della sentenza impugnata diventa così senza oggetto.

### **E. 7**

La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 13 cpv. 1 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza percentualmente pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'474'300'000.-, supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.- ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato come segue: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'431'000'000.- oltre a interessi del 5% dal 9 dicembre 2010. Per il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 2'000.- relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 10'000.- per ripetibili. 3. Notificazione a: - ; - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.